

LE OPZIONI

Tfr, bisogna decidere entro giugno

Una premessa: il sistema pensionistico italiano è cambiato e il TFR si muove con lui. Tanto per ricordarlo, due sono oggi i pilastri del sistema pensionistico: il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; il secondo dalla previdenza complementare che ha come obiettivo erogare una pensione aggiuntiva a quella di base. Una delle novità più importanti della Riforma riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari (si veda anche www.tfr.gov.it). Il TFR (comunemente noto come «liquidazione») è la somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente e si determina accantonando una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda per ogni anno di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2007 il lavoratore è stato chiamato a decidere quale destinazione avrà la sua liquidazione (termine ultimo per farlo è il 31 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva all'1/1/2007). Si può scegliere o decidere di non scegliere e non è un gioco di parole. Vediamo meglio. I lavoratori dipendenti sono suddivisi in due macrocategorie: iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria dal 29/4/1993 o iscritti precedentemente. Per il primo gruppo si danno due opzioni: nella modalità di scelta esplicita il lavoratore può scegliere di conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare (per es. fondo pensione) che preferisce oppure di mantenere il TFR presso il datore di lavoro (se l'azienda ha più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito in un apposito fondo gestito da INPS). Se invece non esprime alcuna volontà (modalità tacita) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando a una forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva), se ce n'è più d'una a quella con maggior numero di lavoratori che nell'azien-

da hanno aderito e, se queste due ipotesi non si danno, alla forma pensionistica istituita dall'INPS. Se invece il lavoratore dipendente si è iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29/4/1993, ha due opzioni. Se a gennaio era già iscritto a forme pensionistiche complementari, può mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro (e quindi all'INPS se ci sono più di 50 dipendenti) o conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce. Oppure, se non esprime alcuna volontà, sarà il datore di lavoro a provvedere a girare il TFR del lavoratore alla forma complementare. Se invece il lavoratore dipendente non è iscritto a forme pensionistiche complementari (all'1 gennaio 2007) può scegliere di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro o di conferirlo a una forma pensionistica complementare. Se invece non esprime alcuna volontà ricade nel percorso descritto per la cosiddetta «modalità tacita».